



**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI CIBI E BEVANDE CALDE E FREDDE
A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DA INSTALLARE PRESSO
IL PALAZZO COMUNALE
E LA BIBLIOTECA COMUNALE**

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	4
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE.....	4
ART. 3 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....	4
Numero e posizione.....	4
Caratteristiche.....	4
Utenza.....	6
Ulteriore dotazione richiesta.....	6
Modalità di pagamento dei prodotti.....	6
Chiavette elettroniche.....	6
Materiali ecocompatibili.....	6
Tempi e modalità di installazione.....	6
ART. 4 – PRODOTTI	7
Tipologia.....	7
Particolari tipologie	7
Caratteristiche.....	7
Controllo.....	8
Sostituzione o cambio tipologia	8
Data scadenza	9
Intolleranze e allergie	9
Prezzi dei prodotti.....	9
Arrotondamenti a seguito di revisione.....	9
ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	9
ART. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	10
ART. 7 – RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO.....	11
ART. 8 – REPORTISTICA.....	11
Consumi.....	11
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.....	12

ART. 9 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI, DANNI E ALTRI ONERI.....	12
ART. 10 – CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI REVISIONE	13
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA.....	13
ART. 12 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	13
ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 14 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE.....	13
ART. 15 – PENALI.....	14
Contestazioni delle penali.....	14
ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO	14
ART. 17 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	15
ART. 19 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITÀ DEL CONCESSIONARIO.....	15
ART. 20 – FORO COMPETENTE	16
ART. 21 – RINVIO	16

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato disciplina l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di cibi confezionati e bevande calde/fredde mediante l'installazione di distributori automatici presso il palazzo comunale e la biblioteca comunale a fronte del versamento, da parte dell'operatore economico all'amministrazione concedente, di un canone semestrale posticipato per la totalità dei distributori. Il servizio include il periodico rifornimento e la costante manutenzione delle macchine distributrici installate.

Il servizio dovrà essere reso nel rispetto dei contenuti del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025 "Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete ai fini potabili»", di cui al decreto 6 novembre 2023.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di installazione con collaudo positivo dei distributori.

Ai sensi di legge la concessione non è tacitamente rinnovabile e pertanto si intende disdettata alla naturale scadenza, fatte salve le revisioni di cui all'art.192, comma 1 del decreto Lgs. 36/2023.

Alla scadenza del periodo contrattuale il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro 10 giorni naturali e consecutivi al ritiro delle apparecchiature installate e di quanto eventualmente posto in essere per il servizio medesimo, avendo cura di garantire la continuità del servizio fino al giorno del ritiro e la restituzione delle caparre corrisposte per il rilascio delle chiavette nonché degli eventuali crediti in esse contenuti. Nel caso in cui il concessionario non rispettasse i tempi per il ritiro delle apparecchiature, l'amministrazione concedente applicherà le penali di cui al successivo articolo 15.

ART. 3 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Numero e posizione

In totale dovranno essere installati nr. 5 (cinque) distributori automatici; in particolare, nr. 3 (tre) presso il palazzo comunale (bevande calde, bevande fredde e snack) e nr. 2 (due) presso la biblioteca comunale (bevande calde e bevande fredde). Gli ambienti nei quali andranno posizionati i distributori sono individuati dall'amministrazione.

Le aree destinate allo svolgimento del servizio potranno essere utilizzate dal concessionario per la collocazione delle macchine e di eventuali accessori offerti a loro complementari solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse alla concessione. L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere, se necessario, la modifica del numero e/o lo spostamento delle apparecchiature in sedi e in luoghi diversi da quelli attualmente indicati, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, in relazione alle proprie attuali e future esigenze organizzative, senza che questo comporti alcuna modifica contrattuale o alcun compenso o rimborso spese a carico dell'amministrazione. Eventuali variazioni relative al numero e al posizionamento degli stessi dovranno essere concordati con l'amministrazione.

Caratteristiche

I distributori dovranno essere di nuova fabbricazione e dovranno appartenere alla classe di efficienza energetica migliore disponibile sul mercato o nelle due immediatamente inferiori, valutata secondo il regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell'11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (specifiche tecniche dei CAM). Dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di igiene, sicurezza ed antinfortunistica. In particolare, tali distributori dovranno:

- a) essere muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE;

- b) garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza continuamente, 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione ed essere in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici;
- a) essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, di prevenzione incendi, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- b) essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti in materia di vendita/somministrazione di sostanze alimentari e di bevande;
- c) essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- d) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (*Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita*) in tema di igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- e) possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nelle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
- f) rispettare gli obblighi di comunicazione dei dati dei corrispettivi come previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA);
- g) corrispondere ai requisiti previsti dal Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, limitatamente alle parti di specifico interesse per l'oggetto del presente affidamento;
- i) (per i distributori automatici di bibite fredde e snack) essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas refrigeranti con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 e, ove reperibili nel mercato di riferimento, tali gas refrigeranti sono gas naturali, quali anidride carbonica (CO₂), ammoniaca (NH₃) e idrocarburi (HC, quali propano, propilene) (specifiche tecniche dei CAM);
- j) essere dotati di un sistema di sicurezza che, in caso di interruzione della catena del freddo, impedisca l'erogazione del prodotto;
- k) essere dotati di chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto;
- l) riportare una targhetta ben visibile con il nominativo e la ragione sociale della Ditta concessionaria, il suo recapito telefonico nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- m) essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- n) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- o) (per i distributori di bevande calde) avere il macinacaffè incorporato, per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule. Solo qualora gli spazi non consentano di installare distributori con tale specifica tecnica o i ridotti consumi previsti non consentano di garantire la qualità del caffè in chicchi, è consentito l'uso dei monoporzionati (specifiche tecniche dei CAM);
- p) (per i distributori di bevande calde) essere dotato di doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse, a meno che, per esigenze di spazio o per gli scarsi consumi stimati, sia necessario installare modelli di macchine di minori dimensioni, prive di doppia campana (specifiche tecniche dei CAM);
- q) (per i distributori di bevande calde) non deve erogare automaticamente zucchero ma consentire all'utente di aggiungerlo solo impostando un apposito selettore tramite il quale la quantità massima di zucchero erogabile per ciascuna bevanda deve essere di quattro grammi (specifiche tecniche dei CAM);
- r) (per i distributori di bevande calde) essere dotati di una capace autonomia di bicchierini e palette;
- s) garantire una capienza di prodotto e una capacità di erogazione che consentano di soddisfare il fabbisogno quotidiano;
- t) indicare in modo esplicito l'eventuale momentanea indisponibilità di moneta per il resto e/o dei prodotti erogabili;
- u) essere adatti a gestire la doppia temperatura (nei distributori di bevande e alimenti confezionati);

v) essere provvisti di dispositivo salvavita.

I distributori che durante lo svolgimento del servizio dovessero risultare inefficienti dovranno essere tempestivamente sostituiti, previa autorizzazione dell'amministrazione. Parimenti, nel corso del rapporto contrattuale il concessionario potrà sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione dell'amministrazione.

Utenza

Potranno usufruire dei distributori i dipendenti comunali (circa 100 persone relativamente alle due sedi di installazione) nonché ogni altra persona autorizzata ad accedere all'interno delle sedi dell'Ente. Restano fuori dal computo gli altri potenziali utilizzatori dei distributori collocati nelle sedi in cui è possibile la fruizione da parte di utenza esterna (biblioteca).

L'amministrazione, ad ogni modo, non garantisce un numero minimo di utenti. Il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né chiedere modifiche contrattuali per l'eventuale mancanza di affluenza da parte dell'utenza, sia interna che esterna.

Ulteriore dotazione richiesta

Modalità di pagamento dei prodotti

I distributori automatici devono essere predisposti per l'accettazione di moneta e di chiavette elettroniche e, ove sia possibile, di banconote. Devono erogare il resto e segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto. Il tutto fatto salvo quanto offerto in sede di gara a titolo di migliororia.

Chiavette elettroniche

Il concessionario concede, dietro pagamento di apposita cauzione che rimane invariata per tutta la durata del contratto, apposite chiavette elettroniche. Tali dispositivi saranno distribuiti e ritirati, a cura e spese del concessionario, con le modalità che saranno concordate con il Servizio Economato e gare.

La ditta rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione per la consegna della chiavetta. Tale cauzione verrà rimborsata al momento della restituzione della chiavetta. Il tutto fatto salvo quanto offerto in sede di gara a titolo di migliororia.

Materiali ecocompatibili

Tutti i distributori devono prevedere l'erogazione delle bevande con bicchieri e palettine riciclabili.

Tempi e modalità di installazione

La ditta concessionaria installa e rende funzionanti tutti i distributori oggetto del presente affidamento, ivi comprese le eventuali migliororie proposte in sede di gara, nel più breve tempo possibile a partire dalla data di affidamento del servizio e comunque non oltre 10 giorni lavorativi. L'installazione, previa intesa con l'amministrazione, avviene nel rispetto del D.U.V.R.I. e arrecando il minor disagio possibile agli utenti. Per il mancato rispetto dei tempi di installazione si applicherà la penale prevista all'articolo 15.

La consegna e l'installazione avverranno a cura e spese della ditta concessionaria. L'installazione e gli allacciamenti devono essere effettuati nell'esatta posizione indicata dall'amministrazione concedente, prelevando corrente elettrica e acqua potabile secondo le indicazioni che la stessa fornirà. L'installazione dei distributori e gli allacciamenti necessari devono essere eseguiti a regola d'arte da personale abilitato e secondo le norme vigenti.

La ditta concessionaria dovrà fornire al termine delle operazioni di installazione un elenco dettagliato dei distributori, distinti per sede, e la tipologia dei prodotti erogati dagli stessi. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate.

ART. 4 – PRODOTTI

Tipologia

I distributori automatici dovranno erogare i “prodotti base” offerti in sede di gara unitamente ai relativi prezzi al pubblico. Il concessionario potrà porre in vendita ulteriori prodotti, oltre quelli minimali. I prezzi relativi a questi ulteriori prodotti dovranno essere determinati dal concessionario in accordo con l’Ente, sulla base dei prezzi di mercato.

I prodotti offerti in sede di gara e posti in vendita dovranno essere di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi, non scaduti e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Dovranno inoltre essere prodotti confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto delle normative nazionale e comunitaria vigenti. Le bottiglie e le vaschette in plastica utilizzate per i prodotti offerti devono contenere almeno il 25% di materiale riciclato (clausole contrattuali dei CAM).

L’assortimento dei distributori dovrà garantire la presenza di prodotti dall’equilibrato apporto calorico e in linea con i principi di una sana, naturale e corretta alimentazione.

Particolari tipologie

In particolare ogni distributore di alimenti dovrà contenere almeno per il **30%** le seguenti tipologie di prodotti:

- dietetici (ad esempio: snack a basso contenuto di grassi, succhi 100% frutta, bevande senza zucchero, a basso contenuto di sodio, senza lattosio)
- senza glutine
- biologici (contenenti solo sostanze naturali senza l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi -concimi, diserbanti, insetticidi-)
- vegani (ad esempio: bevande e snack con orzo, avena e quinoa, soia o dolcificati con il malto)
- del mercato equo e solidale.

La percentuale e la tipologia dei prodotti potranno subire cambiamenti previo accordo con l’Ente.

Caratteristiche

I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di alta qualità;
- essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, l’indicazione della data di scadenza, la tracciabilità del lotto di produzione ed essere confezionati singolarmente;
- i prodotti di natura biologica dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti alla loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati come biologici, nonché gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, l’indicazione della data di scadenza, la tracciabilità del lotto di produzione ed essere confezionati singolarmente;
- i prodotti senza glutine dovranno essere certificati (cioè prodotti sul cui packaging è presente la “spiga barrata”, il simbolo registrato e di proprietà dell’Associazione Italiana Celiachia), prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, riportare con chiarezza gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, eventuali autorizzazioni e indicazioni a tutela del consumatore, oltre alla data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione. Dovranno inoltre essere presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia;
- i prodotti erogati devono essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Regolamento CE n. 1829/2003 e n. 1830/2003 e ss.mm.ii.) e grassi idrogenati;

- l'acqua minerale in vendita deve essere imballata in formati di capacità non inferiore ai 50 cl.. Per le altre bevande, ad esempio, i nettari di frutta, tè freddo, bibite: almeno un prodotto deve essere privo di edulcoranti aggiunti, almeno un prodotto deve avere contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5 gr/100 ml e almeno un prodotto deve essere biologico¹ (quindi per un totale di almeno tre prodotti offerti);
- (se vengono installati distributori di caffè a doppia campana) una delle due miscele di caffè deve essere biologica o proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa *multistakeholder*; iniziative quali il *Fairtrade Labelling Organizations* (FLO-cert), il *World fair trade organization* (WFTO) o equivalenti o certificata DTP 114;
- per i latticini, almeno un prodotto deve essere biologico oppure a marchio di qualità DOP o di "montagna" in conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento (UE) n. 665/2014;
- le merende o snack salati possono contenere, tra i grassi utilizzati, olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo². Almeno un prodotto su tre deve essere biologico; almeno un prodotto su tre deve essere a basso (0,12 g di sodio per 100 g) o bassissimo (0,04 g di sodio per 100 g) contenuto di sodio; almeno un prodotto su tre deve essere a basso contenuto di grassi o senza grassi;
- per i prodotti da forno dolci: almeno un prodotto su tre deve essere biologico; almeno un prodotto deve essere a ridotto contenuto di zuccheri, ossia meno di 5 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto, ai sensi del regolamento n. 1924/2006; almeno un prodotto deve essere a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 grammi di grassi ogni 100 grammi di prodotto;
- per le tavolette di cioccolato, se presenti, devono avere una concentrazione di cacao almeno pari al 50%. Il cacao deve essere biologico oppure proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa *multistakeholder*; iniziative quali il *Fairtrade Labelling Organizations* (FLO-cert), il *World fair trade organization* (WFTO).

Con particolare riferimento ai prodotti freschi, al fine di impedire inutili sprechi, il concessionario garantisce il monitoraggio periodico dei consumi e delle confezioni.

Controllo

L'amministrazione dovrà essere messa in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificarne i parametri qualitativi, la scadenza, l'effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche. L'accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione del contratto e revoca della concessione. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a carico del concessionario, entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla contestazione scritta o verbale, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

Sostituzione o cambio tipologia

Il concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e le relative schede tecniche. L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione. Il concessionario si impegna a soddisfare le eventuali richieste di cambio di tipologia di prodotti, fermo restando che i prezzi dei prodotti non previsti inizialmente nel presente

affidamento non potranno in ogni caso essere superiori ai prezzi consigliati dal produttore al netto di uno sconto concordato con l'Ente.

In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Data scadenza

I prodotti erogati non dovranno avere una data di scadenza troppo ravvicinata e anche dove indicato *da consumarsi preferibilmente entro* non dovrà comunque essere superata la data indicata.

La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

Intolleranze e allergie

Gli alimenti e le bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze dovranno essere adeguatamente segnalati.

Prezzi dei prodotti

I prezzi dei prodotti in vendita, offerti in sede di gara, dovranno rimanere fissi per un periodo di un anno dall'installazione dei distributori, fatto salvo quanto previsto in materia dal D.Lgs. 36/2023.

I prezzi dovranno essere esposti in maniera ben visibile all'utenza e dovranno essere comprensivi di IVA.

Nel prezzo della consumazione erogata si considerano interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente alla concessione.

In nessun caso è ammessa la variazione dei prezzi senza la preventiva autorizzazione dell'Ente, previa valutazione di congruità della richiesta.

Arrotondamenti a seguito di revisione

I prezzi al consumo, in caso di revisione degli stessi ai sensi del precedente comma, saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, ai cinque centesimi o al decimo di euro più vicino.

ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario deve operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materie di igiene e di applicazione dei principi del sistema H.A.C.C.P., previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal decreto legislativo 193/2007, in attuazione della direttiva 2004/41/CE, e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Regolamento CE 852/2004.

Il concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

Il concessionario si impegna a:

- eseguire almeno un intervento settimanale di rifornimento dei prodotti esauriti;
- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con una frequenza minima di una volta a settimana o comunque con una frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienico-sanitaria delle stesse;
- eseguire almeno un intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinaria dei distributori (interno e gruppo frigo, se presente);
- eseguire interventi straordinari, su richiesta dell'amministrazione, per la ricarica dei prodotti nel termine massimo di 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici o delle sedi comunali;
- sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 4 (quattro) ore dalla segnalazione;

- in caso di guasti o malfunzionamenti, intervenire entro 4 (quattro) ore dalla segnalazione e, ove non sia possibile la riparazione, a sostituire la macchina con un'altra avente le stesse caratteristiche, entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione;
- eseguire la manutenzione programmata con frequenza non inferiore a 1 (uno) intervento annuo;
- restituire le somme corrispondenti al prezzo delle consumazioni pagate ma non erogate per qualsiasi ragione;
- restituire l'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (qualunque esso sia);
- eseguire, senza alcun onere per l'amministrazione e senza limitazioni di chiamata e durata, tutti gli interventi di rifornimento e manutenzione (ordinaria e straordinaria) che si rendessero necessari nel corso della concessione, nonché provvedere alla sostituzione delle parti di ricambio difettose o usurate;
- inviare alle scadenze stabilite i report di controllo di gestione di cui al successivo articolo 8;
- garantire la sospensione del servizio qualora si rendesse necessario effettuare interventi di manutenzione e/o lavori nei locali in cui sono installati i distributori.

L'amministrazione si riserva in ogni momento di richiedere un elenco degli interventi tecnici eseguiti nell'arco di un determinato periodo dal quale dovranno risultare data, ora e motivazione della chiamata, data, ora e tipo di intervento eseguito con riferimento al distributore e alla sua ubicazione.

L'amministrazione e il concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del malfunzionamento o dei bassi consumi rilevati.

In caso di disservizi ripetutamente segnalati, l'amministrazione applicherà le penali ai sensi dell'articolo 15.

Il concessionario dovrà inoltre:

- installare recipienti porta rifiuti in numero sufficiente ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti che si generano dalla fruizione del servizio. Dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche e sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo o di aspetto contrastante al decoro del luogo;
- garantire a suo carico la raccolta e lo smaltimento delle cialde, ove e se presenti;
- avere accesso ai locali che ospitano i distributori solo in orari di apertura degli uffici, operando nel pieno rispetto dell'attività lavorativa dei dipendenti delle diverse sedi comunali;
- mantenere puliti i locali che ospitano i distributori al termine di ciascun intervento;
- utilizzare l'acqua erogata dall'impianto esistente che non dovrà essere alterata con nessuna sostanza.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo delle parti, che questi ultimi non possano evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze.

ART. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà avvalersi di proprio personale professionalmente qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le funzioni connesse all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.

Prima dell'inizio del servizio il concessionario è tenuto a comunicare all'amministrazione concedente il nominativo del referente, il quale avrà la delega a rappresentare ad ogni effetto il concessionario nei confronti dell'amministrazione. Il responsabile del servizio provvederà a garantire il buon andamento dei servizi e la loro rispondenza alle prescrizioni di legge e al presente capitolato. Lo stesso dovrà rapportarsi con il servizio Economato e Gare, gestore del servizio.

Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- attenersi alle prescrizioni previste dal Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, limitatamente alle parti di specifico interesse per l'oggetto del presente affidamento;
- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione della ditta di appartenenza. Se previsto dalla normativa, di idoneo documento rilasciato dall'autorità sanitaria. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande.

Il concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a giudizio dell'amministrazione, allo svolgimento del servizio.

L'impresa ha inoltre, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto, l'obbligo:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nei C.C.N.L. relativi alle categorie inerenti all'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui vengono svolti i servizi stessi, con particolare riguardo ai minimi salariali retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di osservare le norme derivanti dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori;
- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui la concessione fa riferimento.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità della concessione.

ART. 7 – RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

Il concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.

L'amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 8 – REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio il concessionario si impegna a trasmettere i documenti di seguito descritti:

Consumi

La Ditta si impegna a fornire all'amministrazione concedente con cadenza minima semestrale (entro il mese successivo al termine del semestre di riferimento) o dietro semplice richiesta dell'amministrazione (entro 10 giorni dalla richiesta), con modalità informatica (file Excel ovvero altra modalità scelta dal concessionario), un report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari. Il report dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

- tipologia e modello della macchina;
- ubicazione (Servizio/Ufficio – sede e piano edificio);
- data di installazione;

- data di ritiro (eventuale);
- erogazioni mensili effettuate;
- totale erogazioni annuali;
- periodo rilevazione dati.

In caso di ritardo ovvero di inaccessibilità al dato l'amministrazione potrà applicare le penali previste ai sensi del successivo articolo 15.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale e, successivamente, a cadenza annuale, deve essere trasmesso, al responsabile dell'esecuzione del contratto, il calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del servizio (ad esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori; il settaggio delle temperature; la sostituzione dei filtri delle apparecchiature microfiltranti etc.), coerente con le indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante, i quali devono essere trasmessi unitamente alla comunicazione della prima programmazione delle attività di manutenzione (clausole contrattuali dei CAM).

In un registro devono essere annotate e descritte le operazioni di manutenzione e pulizia eseguite. Tale registro deve essere esibito su richiesta del responsabile dell'esecuzione del contratto o di altro responsabile indicato dalla stazione appaltante, al fine di monitorare l'effettiva esecuzione delle attività manutentive e di pulizia nelle giornate indicate nel programma, su base campionaria (clausole contrattuali dei CAM).

La ditta, su eventuale richiesta dell'amministrazione concedente, si impegna a fornire un elenco riepilogativo degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti, evidenziando:

- tipologia e modello della macchina;
- ubicazione (Servizio/Ufficio – sede e piano edificio);
- data, ora e motivazione della richiesta di intervento;
- data, ora e durata dell'intervento manutentivo.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI, DANNI E ALTRI ONERI

Il concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti da questi erogati sia a persone e cose dell'amministrazione concedente sia a persone e cose di terzi e solleva pertanto l'amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

La ditta aggiudicataria, prima dell'attivazione del servizio, dovrà esibire apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, per eventuali danni apportati sia ai beni di proprietà dell'Ente sia a cose di terzi e persone (dipendenti, visitatori, ecc.), con limite massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 contenente l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'amministrazione Comunale.

Tale polizza dovrà coprire contro il rischio di responsabilità civile anche per i seguenti danni:

- danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione;
- danni derivanti anche da comportamenti, compresi quelli omissivi, del proprio personale per tutte le attività ed i servizi svolti.

Il concessionario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del concessionario quanto dell'amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, il concessionario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi alla fornitura e posa in opera.

Sono a carico del concessionario gli oneri di riparazione di tutti i danni che, per negligenza o per qualsiasi altra causa, siano cagionati ai beni di proprietà dell'Ente.

L'amministrazione contraente è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

ART. 10 – CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI REVISIONE

Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dal diritto di gestire il servizio con assunzione del rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso.

Il concessionario corrisponderà all'Ente un corrispettivo fisso di gestione semestrale posticipato pari a quello indicato in sede di offerta. Il canone di concessione si intende fisso per tutta la durata del servizio. Eventuali richieste di variazione del canone concessorio potranno essere avanzate da parte dell'operatore economico al verificarsi di circostanze imprevedute ed imprevedibili durante la durata della concessione e dovranno in ogni caso essere autorizzate dall'amministrazione.

Il canone dovrà essere pagato in un'unica soluzione al termine di ciascun semestre di erogazione del servizio, e in caso di mancato pagamento entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta dell'Ente, e dovrà essere effettuato utilizzando il sistema di pagamento "PagoPa". Il mancato pagamento del canone di concessione nei termini previsti dall'Ente comporterà l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15. Il ripetuto mancato pagamento potrà essere causa di revoca della concessione. In caso di ritardato pagamento, il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali.

In caso di modifica del numero dei distributori installati il canone verrà opportunamente riproporzionato.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, per la presente concessione non è richiesta alcuna garanzia definitiva, visti la natura del contratto e l'esiguità dell'importo.

ART. 12 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per il quale non sono previsti oneri fiscali e spese contrattuali.

L'affidamento della concessione è subordinato all'accertamento da parte dei servizi competenti dell'insussistenza di cause ostative in capo all'aggiudicatario. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza anche di una sola causa ostativa prevista dalla legge, l'amministrazione provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al concessionario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il concessionario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Corbetta provvede a garantire le utenze idriche ed elettriche per il funzionamento dei distributori automatici.

Eventuali danni causati ai distributori automatici e ai prodotti in essi contenuti conseguenti all'interruzione dell'erogazione della corrente elettrica e/o dell'acqua, non potranno per nessuna ragione essere addebitati all'Ente.

ART. 15 – PENALI

È a carico del concessionario ogni onere derivante dall'esecuzione del presente capitolato prestazionale nonché ogni altro onere derivante dal rispetto di norme di legge o regolamenti inerenti al servizio in concessione.

L'amministrazione applicherà le seguenti penali:

- a) €. 100,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata la difformità ai sensi dell'articolo 4;
- b) €. 100,00 per la mancata attivazione o per il mancato rispetto del sistema di autocontrollo H.A.C.C.P., per ciascuna segnalazione;
- c) €. 100,00 per ogni attrezzatura non corrispondente a quella indicata in sede di offerta;
- d) da €. 100,00 a €. 500,00 in caso di mancata pulizia dei distributori, in funzione della gravità dell'inadempimento e della reiterazione della contestazione;
- e) €. 10,00 per vuoto macchina per ogni ora lavorativa di ritardo dopo l'ottava ora lavorativa dalla segnalazione;
- f) €. 50,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di un prodotto rispetto alla sua data di scadenza (intesa anche come data indicata con “*da consumarsi preferibilmente entro*”);
- g) €. 50,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone rispetto ai termini indicati all'articolo 10;
- h) €. 25,00 per ogni ora lavorativa di ritardo, per le prime 8 ore lavorative, e €. 50,00 per ogni ora lavorativa successiva di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell'articolo 5;
- i) €. 50,00 per ciascun distributore e per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine ai sensi dell'articolo 3;
- j) €. 50,00 per ciascun distributore e per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature, e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto rispetto ai termini stabiliti nell'articolo 2;
- k) €. 10,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della reportistica ai sensi dell'articolo 8;
- l) €. 25,00 nel caso di aumenti di prezzi non autorizzati per ogni giorno di erogazione;
- m) €. 150,00 per ogni inadempienza e per ogni distributore, in caso della mancata pulizia e sanificazione previste nel presente capitolato;
- n) €. 150,00 per ogni inadempienza rispetto alle norme igienico-sanitarie ed in materia di antinfortunistica.

Le suddette penali sono cumulabili tra loro. L'amministrazione concedente emetterà apposita reversale di incasso per l'incameramento della penale. L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso azioni giudiziarie da parte dell'Ente, nonché richieste di risarcimento di ulteriori danni.

Contestazioni delle penali

L'amministrazione comunicherà formalmente al concessionario, mediante P.E.C., la non corretta o puntuale applicazione delle condizioni del presente capitolato e degli obblighi dallo stesso conseguenti. Il concessionario ha la facoltà di fornire le proprie deduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente tale termine l'amministrazione applicherà le penali di competenza, ovvero, nei casi di grave violazione degli obblighi contrattuali, provvederà alla risoluzione del contratto. Sulla base delle deduzioni del concessionario l'amministrazione concedente deciderà se applicare o meno le penali contestate.

ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta concessionaria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, l'amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione totale

o parziale del servizio con oneri a carico del concessionario, ivi compresi i maggiori danni eventualmente derivati al Comune.

ART. 17 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti circostanze:

- a) cessione del contratto: è fatto divieto di cedere a terzi l'esecuzione totale o parziale del contratto sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento dei danni, salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione;
- b) inosservanza della disciplina del subappalto;
- c) qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni;
- d) qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione e qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- e) in caso di gravi inadempienze tali da compromettere il regolare proseguimento del rapporto contrattuale;
- f) in caso di attivazione di nuova convenzione CONSIP o ARIA che comporti condizioni migliorative rispetto a quelle derivanti dalla presente gara e qualora l'aggiudicatario non acconsenta ad un miglioramento delle condizioni offerte sulla base delle nuove convenzioni attivate;
- g) qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 190 del D.Lgs. 36/2023.

Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione, via P.E.C., da parte dell'amministrazione, restando impregiudicata la facoltà in capo all'amministrazione stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni tutti. In tal caso l'amministrazione ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Costituiscono causa di risoluzione e recesso le fattispecie previste dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi al concessionario con P.E.C..

Il concessionario può recedere dal contratto in caso di impossibilità sopravvenuta ad eseguire la prestazione per causa non imputabile a sé medesima, secondo le disposizioni del codice civile, in particolare degli articoli 1218, 1256 e 1463.

ART. 19 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il fallimento del concessionario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora il concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti al contratto. Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Per qualsiasi controversia è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - TAR Milano.

ART. 21 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.